

Pubblicato il 20/06/2023

N. 06031/2023REG.PROV.COLL.
N. 08652/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8652 del 2020, proposto da Maria Savino e Ornella Carioti, rappresentati e difesi dall'avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Quarto, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Luigi Napolitano in Roma, via Girolamo Da Carpi n. 6;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 3020/2020, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Quarto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2023 il Cons. Thomas Mathà;

Nessuno è comparso per le parti costituite.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso iscritto al n. RG 288/2016 le sig.re Maria Savino e Ornella Carioti, impugnavano dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania l'ordinanza del 21 ottobre 2015, n. 6 del Comune di Quarto, recante l'ingiunzione di demolizione di opere abusive realizzate alla via Seitolla s.n.c., nonché tutti gli altri atti preordinati, connessi e consequenziali.

2. Dai fatti di causa emerge che l'abuso edilizio oggetto del presente giudizio consiste in un manufatto in cemento armato su due livelli, piano terra di circa 180 m² e di piano primo di circa 140 m² con terrazzo esterno di circa 20 m² al primo lato est. Il manufatto risulta suddiviso in due unità indipendenti ciascuna collegata attraverso rampa scala interna, completamente ultimato e rifinito, censito in catasto al foglio 7, particella n. 982 (già 1028).

3. Con la sentenza indicata in epigrafe il TAR Campania rigettava il ricorso reputando infondati i tre motivi dedotti a suo fondamento. In particolare, il Giudice di prime cure:

- i) escludeva che le ricorrenti avessero fornito un principio di prova riguardo l'asserita realizzazione delle opere in epoca antecedente al 1967;
- ii) affermava la natura doverosa e vincolata dell'attività repressiva degli interventi edilizi privi di titolo abilitativo, escludendo da un lato che potessero assumere rilevanza le violazioni procedurali derivanti dalla mancata comunicazione di avvio del procedimento e dall'altro lato la sussistenza di un obbligo di particolare motivazione, essendo sufficiente la mera descrizione e rappresentazione del carattere illecito dell'opera realizzata;
- iii) riconosceva la competenza ad adottare l'atto impugnato al Capo Settore Urbanistica-Ambiente del Comune di Quarto, la quale non risulta subordinata

all'acquisizione di ulteriori atti da parte di altre Amministrazione;

iv) qualificava l'ordinanza come legittima nonostante la sottoposizione a sequestro penale dell'immobile, il quale produce l'unico effetto di differimento del termine fissato per il ripristino alla data del dissequestro penale.

4. Appellano la sentenza le ricorrenti di primo grado, deducendo con un unico motivo tre ordini di impugnazione.

5. Si è costituita in giudizio l'amministrazione comunale, spiegando l'infondatezza dell'appello.

6. All'udienza pubblica dell'8 giugno 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

7. L'appello è infondato.

8. Con l'unico motivo di appello si articolano le diverse censure alla sentenza impugnata che possono essere così sintetizzate.

8.1 Sotto un primo profilo, si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha reputato legittimo il provvedimento impugnato, non avendo il TAR rilevato la nullità dell'ordine di demolizione per la mancanza di un elemento essenziale dell'atto rappresentato dalla giuridica possibilità per il destinatario di darvi spontanea esecuzione in presenza di un sequestro preventivo dell'immobile ex art. 321 c.p.p.

8.2 Sotto altro profilo, l'appellante deduce l'illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui riconosce l'onere di provare la realizzazione delle opere abusive in epoca antecedente al 1967 in capo alle ricorrenti.

8.3 Sotto un ultimo e terzo profilo, si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha reputato legittimo il provvedimento adottato in assenza di comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della legge n. 241 del 1990.

9. Per quanto riguarda il primo ordine di censure, giova chiarire che la pronuncia richiamata dalle parti appellanti, fa proprio un orientamento che

nella giurisprudenza di questa Sezione non ha ricevuto seguito, risultando infatti minoritario.

Guardando all'orientamento costante di questo Consiglio, emerge che *“in presenza di un sequestro penale di opera abusiva e nella vigenza dello stesso, il termine per l'ottemperanza all'ordine di demolizione non decorra fino a che tale misura cautelare non sia venuta meno e il bene ritornato nella disponibilità del privato, di tal che, il formale accertamento dell'inottemperanza - presupposto di legittimità per l'irrogazione della sanzione pecuniaria prevista per la mancata esecuzione del provvedimento ripristinatorio - deve fare riferimento al mancato adempimento dell'ingiunzione demolitoria decorsi novanta giorni dal dissequestro dell'immobile?”* (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. VI, 23/03/2022, n. 2122).

Gli effetti conseguenti alla pendenza della misura penale in questione rilevano, dunque, sul piano della inesigibilità dell'ordine demolitorio ma non sul piano della validità del provvedimento che irroga le misure sanzionatorie.

Valuterà l'amministrazione l'incidenza del sequestro sulla possibilità di adempiere l'ordine di demolizione, nel prosieguo dell'attività amministrativa.

10. Inoltre, in merito al difetto di obbligo in capo alle appellanti di chiedere il dissequestro, la giurisprudenza ha chiarito che *“il sequestro sarebbe privo di rilievo sul procedimento amministrativo, perché in sintesi l'autore dell'abuso, destinatario dell'ordinanza di demolizione, avrebbe sempre la possibilità di conformarvisi richiedendo il dissequestro all'Autorità giudiziaria competente”* (Cons. Stato, sez. VI, 02/10/2019, n. 6592; 28 gennaio 2016 n. 283 ; id., sez. IV, 23 gennaio 2012 n. 282).

11. In conclusione, l'esistenza di un sequestro penale non influenza la legittimità dell'ordine di demolizione e non è di ostacolo alla ottemperanza, sussistendo la possibilità di ottenere il dissequestro dell'immobile al fine di ottemperare allo stesso ed evitare l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale.

12. Con riferimento al secondo ordine di censure, può richiamarsi il pacifico orientamento del giudice amministrativo, secondo cui *“in caso di contestazione dell'abusività di un'opera grava sul proprietario l'onere di dimostrare l'esistenza di un titolo*

edilizio oppure di fornire la prova della risalenza dell'immobile a un periodo precedente alle previsioni normative che hanno imposto la necessità del titolo abilitativo edilizio, in linea generale coincidente con la c. d. legge "ponte" n. 761 del 1967, che ha imposto l'obbligo generalizzato di previa licenza edilizia per le costruzioni realizzate al di fuori del perimetro del centro urbano, come quella di parte appellante” (Cons. Stato, sez. VI, 23/11/2017, n. 5472; id., sez. II, 22/06/2022, n. 5132).

13. Alla luce del principio riportato emerge che sia nel corso del giudizio di primo grado sia in questa sede d'appello, le ricorrenti non hanno fornito prova alcuna che le opere oggetto dell'impugnata ordinanza demolizione siano state realizzate in assenza di titolo edilizio poiché realizzate in epoca antecedente al 1967.

14. Infine, in ordine alla violazione delle garanzie procedurali di cui all'art. 7 della legge n. 241 del 1990, il motivo di appello in esame di palesa ulteriormente infondato in quanto la giurisprudenza amministrativa è pacificamente concorde nel ritenere che l'attività di repressione degli abusi edilizi, attraverso l'ordinanza di demolizione, avendo natura vincolata non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, dovendo considerarsi che la partecipazione del privato al procedimento comunque non potrebbe determinare alcun esito diverso (*ex multis*, Cons. Stato, sez. VI, n. 10340/2022, n. 4319/2021).

15. Alla luce di tali considerazioni risulta pertanto corretto il ragionamento del primo Giudice nel ritenere che il Comune di Quarto ha correttamente adottato l'ordinanza di demolizione n. 6/2015, da reputarsi pienamente legittima.

16. Le particolarità della causa, soprattutto in merito alla risalenza della realizzazione dell'immobile, integrano le condizioni per poter compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e per

l'effetto conferma la sentenza impugnata.

Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Montedoro, Presidente

Oreste Mario Caputo, Consigliere

Giordano Lamberti, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere

Thomas Mathà, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Thomas Mathà

IL PRESIDENTE

Giancarlo Montedoro

IL SEGRETARIO